



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2021, proposto da

Tommaso Talarico, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Salerno, Davide Tarsitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmelo Salerno in Cosenza, via Costantino Mortati 23;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Brogno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Calabria non costituito in giudizio;

nei confronti

Loredana Sciammarella, Marco Filice non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n° 98 dell'ASP di Cosenza (doc. 1), nella parte in cui l'ASP ha escluso il ricorrente perché "manca copia documento di identità";

nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, il decreto

dirigenziale del Dipartimento alla Salute settore 5 della Regione Calabria n° 10913 del 20 ottobre 2020, nel senso fatto proprio dalla ASP di ritenere necessaria l'allegazione della carta di identità in caso di invio della domanda a mezzo pec; delle deliberazioni ASP nn° 962 e 352.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari siano suscettibili di adeguata tutela con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Ritenuto altresì di ordinare l'integrazione del contraddittorio *ex art. 49* cod. proc. amm. nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria della procedura selettiva nello specifico ambito per cui il ricorrente ha presentato domanda;

Ritenuto, stante il rilevante numero di destinatari, di autorizzare che la notificazione avvenga per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'A.S.P. di Cosenza, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

- 2) le generalità delle parti ricorrenti e delle amministrazioni intimare;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi";
- 6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di disporre a tal fine:

- che l'A.S.P. di Cosenza avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica" - previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, l'avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominata "notifica per pubblici proclami" - seguita dagli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;
- che l'amministrazione intimata:
 - a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;
 - b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;
 - c) dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;

- che il ricorrente versi (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia), euro 100,00 (cento/00) all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;
 - che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;
- Ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), così provvede:

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10 cod. proc. amm., la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'8 giugno 2021;
- compensa le spese della fase cautelare;
- dispone, a carico di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i., con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriele Serra

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO